



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315217 - Fax 049/9315200

Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it

e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it

Prot. n. 13030

ORDINANZA N. 41

OGGETTO: Definizioni regolative per l'esecuzione di attività manutentive su aree private da parte di cittadini.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che nel territorio comunale esistono aree private in condizioni di abbandono che, a causa della grave incuria da parte dei proprietari, possono generare degrado sotto il profilo sanitario, rischi di incendio nonché problemi di ostruzione di fossi e canali delle acque del reticolo idrogeografico minore;

Che l'erba incolta rende i terreni favorevoli alla proliferazione di insetti e animali nocivi per la salute dell'uomo e degli animali domestici ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;

Che altresì i proprietari non sempre provvedono al taglio delle piante e delle siepi che si protendono oltre il confine delle strade comunali e vicinali e dei marciapiedi, compromettendone la viabilità veicolare, ciclabile e pedonale e talvolta nascondendo la segnaletica o compromettendone la leggibilità;

Che ciò può essere determinato anche da recinzioni e altri oggetti posizionati a confine della proprietà e non conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento edilizio;

CONSIDERATO

Che l'articolo 50 del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 assegna al Sindaco il potere di intervenire per far fronte ad emergenze di ordine sanitario o di igiene pubblica;

Che l'articolo 13, comma 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 individua nel Sindaco l'autorità sanitaria locale;

Che le situazioni di incuria, di omessa custodia e manutenzione di cui sopra, riscontrate sulla base delle segnalazioni e lamentate dai cittadini residenti, riguardano luoghi pertinentziali a dimore private, come pure aree private scoperte dismesse, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, e determinano l'insorgere di condizioni di degrado e di rischio creando nei cittadini residenti uno stato di allarme;

Che occorre altresì garantire adeguata visibilità della segnaletica verticale e sicurezza della viabilità veicolare, ciclabile e pedonale rimuovendo impedimenti derivanti sia da piante ed alberi che da recinzioni non autorizzate ed altre protezioni o oggetti posti in prossimità dei confini;

VISTI

L'articolo 50 e l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

L'articolo 54 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Il regolamento di gestione dei rifiuti ed in particolare l'articolo 41 , l'articolo 55 e l'allegato A;

Il regolamento di polizia urbana ed in particolare l'articolo 11;

Il regolamento edilizio ed in particolare l'articolo 46;

Lo Statuto Comunale;

Il Nuovo codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

In tutto il territorio comunale:

1. è fatto obbligo alla generalità dei proprietari dei terreni incolti, compresi lotti non ancora edificati, ricadenti nella perimetrazione dei centri abitati, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere agli interventi di seguito elencati:
 - a. taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
 - b. regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private poste all'interno dei centri abitati;
 - c. pulizia e spurgo dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche in modo da garantirne il regolare deflusso;
 - d. provvedere al taglio delle siepi e dei rami prospicienti aree pubbliche e strade comunali o vicinali nonché alla rimozione di recinzioni non autorizzate ed altre protezioni o oggetti posti in prossimità dei confini che possano compromettere la libera circolazione pedonale, ciclabile e veicolare o impedire la visibilità fino alla distanza di metri lineari tre dalla linea di demarcazione della rete viabile compromettendo le condizioni di sicurezza stradale;
 - e. di provvedere allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree di cui al punto 1., nonché allo smaltimento dei residui derivanti dalle opere di manutenzione;
2. Ai fini delle operazioni di cui al punto d. sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale;
3. In caso di inottemperanza viene intimato l'adempimento al trasgressore ed in caso di ulteriore inosservanza si dispone d'ufficio l'esecuzione di quanto intimato con addebito delle spese al trasgressore.

La presente ordinanza è provvedimento amministrativo a carattere generale per il quale trova applicazione l'articolo 13 della Legge 241 del 1990.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 oltre alle spese del procedimento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Padova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, alla Stazione Carabinieri competente per territorio.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono demandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Camposampiero, li 5 agosto 2010



IL SINDACO
Avv. Domenico Zanon